

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
E
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (di seguito denominato "ACI"), con sede in Roma Via Marsala n°8, codice fiscale 00493410583, in persona del Dr. Vincenzo Pensa, nato a ROMA il 10/02/1961, nella sua qualità di Direttore Centrale della Direzione Servizi Delegati

e

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato dall'Ufficio per i Sistemi Informativi Automatizzati, con sede in Roma, Via Crescenzo, 17, codice fiscale 80184430587, in persona del Dr. Sergio Brescia, nato a Rionero in Vulture (PZ) il 24 luglio 1947, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ufficio per i Sistemi Informativi Automatizzati

congiuntamente denominati di seguito "le parti"

VISTO

- Il R.D.L. 15 Marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;
- Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;
- Vista la L. 9 luglio 1990, n. 187;
- Visto il D. lgt.vo 30 aprile 1992, n. 285;
- Visto il D.M. delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia 2 ottobre 1992, n. 514;
- Visto il D. lgt.vo 29 Luglio 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni concernente il Codice in materia di protezione di dati personali;

CONSIDERATO CHE

L'ACI, in quanto gestore del Pubblico Registro Automobilistico, mette a disposizione degli utenti autorizzati, nel rispetto delle disposizioni che regolamentano il servizio, il relativo archivio centrale al fine della sua consultazione;

nel corso del tempo hanno fatto richiesta ad ACI di consultare la BD del PRA numerosi uffici appartenenti all'Amministrazione della Giustizia;

è interesse delle parti semplificare le modalità di acquisizione delle informazioni ai fini di giustizia;

le parti, anche tenuto conto della assunzione, da parte dell'ACI, di tutti i costi di gestione del servizio, hanno convenuto che la soluzione operativa più funzionale al risultato da conseguire, consista nel far transitare tutte le consultazioni degli uffici dell' Amministrazione tramite il Ministero della Giustizia che, in tal modo, costituisce il Polo informatico del servizio in fieri;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'ACI rende disponibile al personale degli Uffici dell'Amministrazione Giudiziaria una procedura telematica in modalità web al fine di consultare gli archivi centrali del Pubblico Registro Automobilistico. A tal fine il Ministero della Giustizia si avvarrà dei programmi di ricerca e selezione e delle risorse elaborative appositamente predisposte dall'A.C.I. tramite la propria Soc. Acinformatica.

ART. 2

L'ACI si impegna a realizzare, sopportandone i costi, la connessione al Sistema Pubblico di Connettività (SPC) garantendo che il servizio in oggetto sarà fruibile dall'Amministrazione per tramite dell'ambito SPC "Infranet". I costi di collegamento tra il Ministero della Giustizia e gli Uffici dell'Amministrazione giudiziaria sono a carico del Ministero.

ART. 3

L'ACI mette a disposizione degli Uffici dell'Amministrazione Giudiziaria la consultazione dell'archivio del Pubblico Registro Automobilistico, con accesso per targa, per numero di telaio e sulla base dei dati anagrafici/c.fiscale-p.iva del soggetto interessato attraverso l'applicativo VISURA PRA con le modalità di utilizzo illustrate nella documentazione che l'ACI metterà a disposizione.

ART. 4

Il personale del Ministero della Giustizia fornisce agli Uffici dell'Amministrazione giudiziaria assistenza tecnica per eventuali malfunzionamenti hw/sw e sulla operatività della rete telematica sui posti di lavoro installati presso gli Uffici.

L'A.C.I. fornisce assistenza al Ministero della Giustizia attraverso la società Acinformatica in modo da assicurare il corretto andamento del servizio di connessione con gli archivi centrali PRA.

ART. 5

Le parti convengono che le utenze da rilasciare per ciascun ufficio che faccia richiesta di accesso alla BD del PRA non possano essere superiori a 2 (due) salvi casi particolari opportunamente documentati.

In occasione del primo rilascio, le utenze da abilitare saranno prodotte e trasmesse dall'ACI con le modalità concordate tra le parti con l'obiettivo di favorire la contestuale attivazione del servizio a favore dei richiedenti.

A regime, salvo diverso accordo tra le parti, l'ACI, per mezzo della Direzione Servizi Delegati, provvederà a consegnare agli utenti degli Uffici Giudiziari, le buste chiuse munite di mascheratura contenenti le singole login e password (credenziali di accesso), necessarie ad ogni singolo utilizzatore, per accedere alle suddette procedure web.

I nominativi degli utenti saranno indicati dagli uffici giudiziari alla DSD utilizzando il modulo appositamente predisposto dall'ACI.

La Direzione Servizi Delegati dell'ACI si farà carico delle successive richieste di trasferimento o cessazione delle utenze provvedendo, nel caso, a trasmettere le nuove buste contenenti le credenziali di accesso ai rispettivi Uffici Giudiziari.

Ciascun operatore degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria abilitato, per ragioni di sicurezza, è tenuto a non divulgare né a comunicare o cedere ad alcuno le proprie password di accesso all'applicativo ed è tenuto a modificare periodicamente - al massimo entro un periodo di sei mesi - la propria password, utilizzando l'apposita funzione presente sul menu del Portale. In mancanza di tale modifica, scaduto il suddetto termine, sarà inibito l'accesso alla procedura fino a che l'utente stesso non avrà provveduto all'operazione di cambio password.

ART. 6

Le parti si impegnano a concordare le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per l'attuazione della presente Intesa.

ART. 7

Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, causati da problemi tecnici quali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

ART. 8

Le parti si impegnano a diramare tempestivamente alle proprie strutture periferiche, rispettivamente, le istruzioni operative e organizzative per consentire le attività di cui alla presente Intesa (il Ministero della Giustizia), ampia informativa sul nuovo servizio (l'ACI).

ART. 9

I dati personali presenti sulla convenzione e resi noti al momento della sottoscrizione verranno utilizzati dalle Parti esclusivamente per i trattamenti necessari per l'esecuzione di obblighi derivanti dal Protocollo in essere.

Titolare del trattamento dei dati personali comunicati ad A.C.I. ai fini dell'applicazione del D.lgs. 196/2003 è l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, via Marsala 8, 00185 Roma; Responsabili del trattamento dei dati personali sopra indicati sono: la società Aciinformatica, via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma e il Direttore centrale della Direzione Servizi delegati, via Magenta 8, 00185 Roma, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

Roma, li 16/02/2009

Per l'Automobile Club d'Italia

(Vincenzo Pensa)



Per il Ministero della Giustizia

(Sergio Brescia)

